



**COMUNE DI CAMPOFORMIDO**  
**Provincia di Udine**

---

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

ANNO 2022  
N. 17 del Registro Delibere

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.**

L'anno **2022**, il giorno **31** del mese di **Maggio** alle ore **17:13** nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, *in presenza con le modalità indicate nella Circolare Ministero della Salute 28/04/2022.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
Furlani Erika	Sindaco	Presente
Romanini Christian	Consigliere	Presente
Micelli Brunella	Consigliere	Presente
Comand Federico	Consigliere	Presente
Toscano Tiziana	Consigliere	Assente
Zuliani Elido	Consigliere	Presente
Bevilacqua Cristina	Consigliere	Presente
Collura Gioacchino	Consigliere	Presente
Merola Massimiliano	Consigliere	Presente
Olivo Oscar	Consigliere	Presente
Stocco Adriano	Consigliere	Presente
Bertolini Monica	Consigliere	Presente
Zuliani Davide	Consigliere	Assente
Botti Laura	Consigliere	Presente
Fontanini Paolo	Consigliere	Assente
Fain Ezio	Consigliere	Presente
Compagnoni Diego	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta.

È presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Visti:

- l'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

- tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1, della Legge 160/2019, che testualmente recitano:

- **comma 748:** *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;

- **comma 750:** *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”*;

- **comma 751:** *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*;

- **comma 752:** *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

- **comma 753:** *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*;

- **comma 754:** *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Visto l'articolo 78 del D.L. 104/2020 conv. dalla L. 126/2020, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli anni 2021 e 2022 per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Visto l'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021 che stabilisce che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2021, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31 marzo 2022 con la quale sono state deliberate, relativamente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote per l'anno 2022 da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che alla data odierna il suddetto decreto non è stato emesso, ma per le esigenze di equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione ed al fine di garantire l'attuale livello dei servizi offerti alla collettività, è necessario determinare per il corrente esercizio le aliquote IMU;

Ritenuto quindi:

1) di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote:

- aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: **0,4 per cento**;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **Zero**;

- aliquota di base per i terreni agricoli: **0,76 per cento**;

- aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,76 per cento**;

- aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli precedenti: **0,76 per cento**;

- aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata: **0,46 per cento**;

2) di introdurre per l'anno 2022 la seguente aliquota:

- aliquota di base per gli alloggi posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **Zero**;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Su proposta dell'Assessore al bilancio ed alla fiscalità, dott. Andrea Bacchetti;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

L'assessore Bacchetti Andrea illustra i contenuti del sesto punto all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Fain Ezio: richiama le stesse considerazioni espresse sul punto precedente e dichiara il voto contrario perché non c'è una riduzione.

Terminati gli interventi il Sindaco mette ai voti la proposta.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli interventi sui punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare vengono registrati su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI:	n. 13
ASSENTI:	n. 04 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini)
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. 01 (Fain)
ASTENUTI:	n. 02 (Bertolini, Botti)

### DELIBERA

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022, come segue:
  - *aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: **0,4 per cento**;*
  - *detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;*
  - *aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **Zero**;*
  - *aliquota di base per i terreni agricoli: **0,76 per cento**;*
  - *aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,76 per cento**;*
  - *aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli precedenti: **0,76 per cento**;*
  - *aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata: **0,46 per cento**;*
3. di introdurre per l'anno 2022 la seguente aliquota:
  - *aliquota di base per gli alloggi posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **Zero**.*

Data l'urgenza, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI:	n. 13
ASSENTI:	n. 04 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini)
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. 01 (Fain)
ASTENUTI:	n. 02 (Bertolini, Botti)

## **DELIBERA**

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Campoformido, 20 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio  
*Firmato digitalmente*  
F.TO STEFANIA PUPPO

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Campoformido, 20 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Firmato digitalmente*  
F.TO STEFANIA PUPPO

---

---

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005,

Il Presidente  
F.to Furlani ing. Erika



Il Segretario  
F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 06/06/2022 al 21/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campoformido, li 06/06/2022



Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Giovanna Romanello

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022

- Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) della L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.
- Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

Campoformido, li 06/06/2022



Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Giovanna Romanello

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

L'Incaricato